

**NOTA METODOLOGICA E RISULTANZE ISTRUTTORIE PRELIMINARI SULLE
ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER LE
VALUTAZIONI QUANTITATIVE PREVISTE DAL MECCANISMO
INCENTIVANTE DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ TECNICA DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RQTI), PER IL SECONDO BIENNIO DI
VALUTAZIONE 2020-2021, AVVIATO CON DELIBERAZIONE 107/2022/R/IDR**

INDICE

1	Premessa	3
2	Percorso istruttorio.....	6
3	Risultanze dell’attività di monitoraggio e criticità emerse	8
	Verifica della sussistenza di casistiche di applicazione delle penalità massime ai sensi della deliberazione 107/2022/R/IDR	10
	Mancato invio dei dati 2020-2021	10
	Grave incompletezza della documentazione inviata.....	11
	Valutazioni preliminari di ammissibilità al meccanismo incentivante	11
	Servizio non gestito.....	12
	Mancato invio dei dati dell’anno base entro il termine del 31 dicembre 2020	13
	Mancata validazione dei dati da parte dell’EGA	14
	Schema di convergenza.....	14
	Istanza per mancanza di prerequisito	15
	Istanza per eventi imprevisti e imprevedibili	15
	Istanza per aggregazione gestionale.....	16
	Istanza obiettivi cumulati su base biennale	17
	Mancato invio della predisposizione tariffaria di aggiornamento biennale dello schema regolatorio MTI-3	17
	Omesso versamento a CSEA delle componenti perequative per il settore idrico....	18
	Invio dei dati RQTI 2020-2021 successivo al 30/4/2022 o mancato invio dei registri (laddove richiesti) entro il 3/10/2022	18
	Verifiche relative ai dati e ai documenti inviati	19
	Incompletezze o incongruenze.....	20
	Registri incompleti	21
	Dichiarazioni non suffragate da evidenze documentali	22
	Esclusione dei dati dell'anno base per mancanza di confrontabilità con i dati più recenti.....	23
	Richiesta di modifica <i>ex post</i> dei dati dell’anno base	23
	Ammissibilità alle valutazioni del livello di eccellenza	24
4	Tavola sinottica delle casistiche e degli esiti regolatori previsti	26

1 Premessa

- 1.1 La presente relazione – elaborata nell’ambito del procedimento avviato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con deliberazione 15 marzo 2022, 107/2022/R/IDR – evidenzia le caratteristiche e le criticità emerse nel corso dell’istruttoria finalizzata alle valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo VII dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/IDR, RQTI (si vedano il *Box 1* e il *Box 2*), seguendo una modalità di analisi in sostanziale continuità con quella descritta nella nota metodologica predisposta in occasione delle valutazioni quantitative svolte per la prima applicazione, riferita al biennio 2018-2019, del meccanismo incentivante (nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 18 febbraio 2020, 46/2020/R/IDR). Nel seguito della Nota sono esplicitati, in corrispondenza delle singole tipologie di criticità riscontrate, la numerosità delle gestioni interessate dalla medesima e gli effetti in termini di applicazione del citato meccanismo incentivante, in coerenza con quanto previsto dalla regolazione in oggetto e con le analisi svolte nel precedente biennio di valutazione.

Box 1 – Il sistema di indicatori introdotto con deliberazione 917/2017/R/IDR (RQTI)

La regolazione della qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR è basata su un sistema di indicatori composto da:

- a) requisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- b) standard specifici, che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l’applicazione di indennizzi;
- c) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità; l’Autorità ha introdotto i seguenti macro-indicatori:

i. macro-indicatore M1 - “Perdite idriche” (cui è associato l’obiettivo di contenimento delle dispersioni, con efficace presidio dell’infrastruttura acquedottistica), definito tenendo congiuntamente conto sia delle perdite idriche lineari (individuate dal rapporto tra perdite idriche totali e lunghezza complessiva della rete di acquedotto), sia delle perdite percentuali (come rapporto tra perdite idriche totali e volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto);

ii. macro-indicatore M2 - “Interruzioni del servizio” (cui è associato l’obiettivo di mantenimento della continuità del servizio, anche attraverso una idonea configurazione delle fonti di approvvigionamento), definito come rapporto tra la somma delle durate delle interruzioni annue (ciascuna pesata per il numero di utenti finali, anche indiretti, interessati dalla interruzione stessa) e il numero totale di utenti finali serviti dal gestore; l’attivazione di detto macro-indicatore ai fini dell’applicazione del meccanismo di incentivazione è stata prevista a partire dall’anno 2020;

iii. macro-indicatore M3 - “Qualità dell’acqua erogata” (cui è associato l’obiettivo di una adeguata qualità della risorsa destinata al consumo umano), definito, secondo una logica

multistadio, tenendo conto: i) dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità; ii) del tasso di campioni da controlli interni non conformi; iii) del tasso di parametri da controlli interni non conformi;

iv. macro-indicatore M4 - "Adeguatezza del sistema fognario" (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue), definito - anch'esso secondo una logica multistadio - considerando: i) la frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura; ii) l'adeguatezza normativa degli scaricatori di piena; iii) il controllo degli scaricatori di piena;

v. macro-indicatore M5 - "Smaltimento fanghi in discarica" (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea fanghi), definito come rapporto tra la quota dei fanghi di depurazione misurata in sostanza secca smaltita in discarica e la quantità di fanghi di depurazione misurata in sostanza secca complessivamente prodotta;

vi. macro-indicatore M6 - "Qualità dell'acqua depurata" (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea acque), definito come tasso di superamento dei limiti dei campioni di acqua reflua scaricata.

Per ciascuno dei citati macro-indicatori l'Autorità ha individuato obiettivi annuali di mantenimento e miglioramento, questi ultimi ripartiti in Classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate ed ha previsto che, in sede di prima applicazione, i richiamati obiettivi siano stabiliti, per il 2018, sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all'anno 2016 e, a partire dall'anno 2019, sulla base del valore registrato nell'annualità precedente o, laddove non disponibile al momento della definizione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e validato con riferimento all'annualità più recente.

Box 2 – Il meccanismo incentivante di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR (RQTI)

Al fine di promuovere lo stabile miglioramento delle condizioni tecniche e gestionali di erogazione dei servizi, l'Autorità, nell'ambito della RQTI, ha introdotto un sistema di incentivazione (speculare per premi e penalità), articolato in fattori premiali o di penalizzazione, da attribuire in ragione delle *performance* dei gestori, individuando:

- a) un meccanismo incentivante (teso a valorizzare i casi di maturità tecnologica e gestionale) che consideri lo stato di efficienza conseguito e che preveda una attribuzione multistadio - base, avanzata e di eccellenza - di incentivi agli operatori appartenenti *ex ante* (per almeno un macro-indicatore) alle classi a cui è associato l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza (indicata come "Classe A");
- b) un meccanismo incentivante (teso a promuovere miglioramenti in casi di criticità tecnico-gestionali da superare) che consideri la variazione dell'efficienza e che preveda una attribuzione multistadio - base e avanzata - di incentivi agli operatori non appartenenti *ex ante* alle fasce a cui è associato l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza.

I premi e le penalità di qualità tecnica sottesi al meccanismo di cui sopra sono quantificati, sulla base delle *performance* realizzate in ciascuno dei due anni precedenti, individuando il metodo

Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) quale metodologia per l'attribuzione dei punteggi sulla base dei valori assunti dai parametri e dai macro-indicatori, idonea a valutare sia le graduatorie relative allo stato delle prestazioni, per gli Stadi avanzato e di eccellenza, sia le variazioni nelle *performance*, per il solo Stadio avanzato.

Le modalità con cui è disciplinato il meccanismo di incentivazione – classificazione delle *performance*, articolazione delle graduatorie, attribuzione dei punteggi per l'applicazione dei fattori premiali e di penalizzazione, determinazione e valorizzazione dei premi e delle penalità – sono declinate, ai sensi del Titolo 7 della RQTI, rispetto a cinque Stadi di valutazione, di seguito riportati:

- *Stadio I*, caratterizzato da un livello base di fattore premiale (di penalizzazione), in ragione del posizionamento *ex post* della gestione che ne confermi la presenza (che non ne confermi la presenza) in Classe A per ciascun macro-indicatore;
- *Stadio II*, caratterizzato da un livello base di fattore premiale (di penalizzazione) in ragione di un posizionamento *ex post* della gestione che risulti migliore (peggiore) rispetto all'obiettivo di miglioramento definito dall'Autorità in corrispondenza di ciascun macro-indicatore;
- *Stadio III*, caratterizzato da un livello avanzato di fattore premiale (di penalizzazione) agli operatori che risultino, *ex post*, i migliori tre nelle fasce di mantenimento dello status di cui alla Classe A, tenendo conto anche dell'incremento di *performance* (i peggiori tre tra quelli che non hanno confermato il mantenimento dello status all'interno della Classe A) per ciascun macro-indicatore;
- *Stadio IV*, caratterizzato da un livello avanzato di fattore premiale (di penalizzazione) ai tre operatori che risultino aver conseguito, *ex post*, i miglioramenti più ampi (le *performance* peggiori) rispetto agli obiettivi fissati;
- *Stadio V*, caratterizzato da un livello di eccellenza di fattore premiale per i tre migliori operatori con riferimento a tutti i macro-indicatori valutati, di cui almeno uno in Classe A.

L'erogazione del premio o l'applicazione della penalità per il livello avanzato e il livello di eccellenza (di cui agli *Stadi III, IV e V*) è subordinata all'elaborazione, da parte dell'Autorità, di una graduatoria per ciascuno dei suddetti Stadi, attribuendo a tutti i gestori ritenuti ammissibili al meccanismo di incentivazione un punteggio determinato secondo i criteri fissati dall'articolo 27 della richiamata RQTI.

Alcuni dei parametri individuati dall'Autorità per la quantificazione e valorizzazione dei premi e delle penalità, ai sensi rispettivamente degli articoli 28 e 29 della RQTI, dipendono dalla numerosità e dalle *performance* dei soggetti ammissibili al meccanismo incentivante di ciascuno Stadio, nello specifico:

- con riferimento allo *Stadio I* e allo *Stadio II* rilevano: i) il numero di gestori ammissibili all'erogazione del premio nonché il numero di gestori che non hanno raggiunto l'obiettivo di miglioramento/mantenimento per lo stadio S e per il macro-indicatore m ($N_{S,m}^+$ e $N_{S,m}^-$); ii) il valore massimo della distanza tra livelli effettivi e livelli obiettivo, per ciascun macro-indicatore ($MaxFail_m^a$);

- con riferimento allo *Stadio III* e allo *Stadio IV* rilevano: i) il parametro $rank_{S,m}^+$ che, per ciascuno Stadio $S = \{III, IV\}$, e per ciascun macro-indicatore m risulta pari ad 1 per l'operatore che si classifica in prima posizione, pari a 0,5 per l'operatore che si classifica in seconda posizione, pari a 0,3 per l'operatore che si classifica in terza posizione e valore 0 in tutti gli altri casi; ii) i parametri $rank_{III,m}^-$ e $rank_{IV,m}^-$ che, rispettivamente nello *Stadio III* e nello *Stadio IV*, e per ogni macro-indicatore m , assumono valore 1 laddove il gestore si collochi in ultima posizione, valore 0,5 per la penultima posizione, 0,3 per la terz'ultima posizione e valore 0 in tutti gli altri casi;
- con riferimento allo *Stadio V* rileva il parametro $rank_V^+$, che assume valore pari ad 1 per l'operatore che si classifica in prima posizione, pari a 0,5 per l'operatore che si classifica in seconda posizione, pari a 0,3 per l'operatore che si classifica in terza posizione e valore 0 in tutti gli altri casi.

Nell'alveo delle misure previste dalla deliberazione 235/2020/R/IDR per mitigare gli effetti dello stato di emergenza da COVID-19 sulle *performance* delle gestioni, l'Autorità ha adottato elementi di flessibilità nei meccanismi di valutazione delle prestazioni di qualità tecnica e contrattuale, prevedendo, per quanto rileva in questa sede, che gli obiettivi di qualità, riferiti al 2020 e al 2021, siano valutati cumulativamente su base biennale (in luogo della valutazione annuale ordinariamente prevista dall'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR).

2 Percorso istruttorio

2.1 Sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione 107/2022/R/IDR, il procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica (RQTI), per gli anni 2020 e 2021, è articolato in due fasi:

- a) l'identificazione del *set* di gestioni per le quali si possiede un corredo completo di informazioni ai fini della definizione delle graduatorie per gli Stadi III, IV e V di cui all'articolo 26, nonché dell'attribuzione delle premialità e delle penalità riferite a tutti gli Stadi, per il biennio 2020-2021, alla data del 30 aprile 2022, termine perentorio per la conclusione della raccolta dei dati di qualità tecnica (punto 1, lettera *a*) della deliberazione 107/2022/R/IDR);
- b) l'attribuzione delle penalità massime previste dalla RQTI nei diversi Stadi di valutazione¹ per tutte le gestioni che, al momento della definizione delle graduatorie, non abbiano inviato i dati necessari alla valutazione degli obiettivi di qualità tecnica (punto 1, lettera *b*) della medesima deliberazione).

¹ In particolare, la detta deliberazione prevede che, per gli Stadi I e II, la formula di cui al comma 29.2 della RQTI sia applicata adottando i medesimi valori dei parametri utilizzati per il gruppo di gestioni per le quali si possiede un corredo completo di informazioni, mentre, per gli Stadi III e IV, la formula di cui al comma 29.3 della RQTI sia applicata equiparandoli alla peggior gestione della graduatoria di cui al punto 1, lettera *a*) della medesima deliberazione.

- 2.2 Nella deliberazione 107/2022/R/IDR sono stati anche confermati gli effetti in termini di applicazione del citato meccanismo incentivante per talune delle tipologie di criticità riscontrate, prevedendo:
- a) l'esclusione dal meccanismo incentivante per le gestioni:
 - i. il cui Ente di governo dell'ambito non abbia validato i dati inviati;
 - ii. per le quali i dati relativi all'annualità 2019 – riferimento per la determinazione degli obiettivi 2020-2021 – siano stati inviati in data successiva al 31 dicembre 2020;
 - b) l'esclusione dalle premialità per le gestioni:
 - i. il cui Ente di governo dell'ambito non abbia trasmesso gli atti di predisposizione tariffaria ai sensi del metodo tariffario *pro tempore* vigente;
 - ii. che non abbiano proceduto a versare alla Csea la componente perequativa UI2 – volta ad alimentare il Conto per la promozione della qualità – istituita all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR (MTI-2);
 - iii. per le quali i dati e la documentazione inviati evidenzino incompletezze, incongruenze o i cui dati non siano suffragati da evidenze documentali, con la precisazione che, laddove le criticità interessino il solo anno base, l'esclusione dalle premialità è riferita ai soli Stadi di valutazione I, II e IV.
- 2.3 Alla data di scadenza (30 aprile 2022) della “Raccolta dati Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio (RQTI 2022)”, di cui al Comunicato dell'Autorità 5 aprile 2022, con la quale sono stati richiesti i dati relativi alle annualità 2020 e 2021, sono pervenuti all'Autorità atti e dati che riguardavano 184 gestioni, che servono una popolazione complessiva pari a circa 49,3 milioni di abitanti, equivalenti a circa l'84,3% della popolazione nazionale², evidenziando in tutte le aree geografiche un incremento generalizzato del tasso di partecipazione rispetto alla raccolta relativa al precedente biennio di valutazione (quando era pari al 74%)³.
- 2.4 A valle delle analisi istruttorie preliminari, inoltre, in data 2 settembre 2022 l'Autorità (analogamente a quanto fatto in occasione del precedente biennio di applicazione del meccanismo incentivante) ha inviato ad un gruppo di gestioni (110) una comunicazione

² Sulla base del dato Istat della popolazione 2019.

³ Con riguardo alla validazione dei dati tecnici, l'Autorità ha previsto che gli Enti di governo dell'ambito:

- validino i dati resi disponibili dai gestori, e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua (comma 3.1 della menzionata deliberazione 917/2017/R/IDR);
- in esito alle attività di cui al precedente alinea, comunichino all'Autorità i dati di qualità tecnica (comma 8.2 della medesima deliberazione).

in cui richiedeva di fornire delle informazioni di dettaglio⁴, in parte rinvenibili nei registri che i gestori sono obbligati a tenere ai sensi di quanto previsto dal Titolo VIII della RQTI, e in parte risultanti da ulteriori documenti specifici (es. fatture, certificati di analisi delle acque potabili e di scarico, tabulati del registro di pronto intervento, registri di carico e scarico, ecc.), utilizzando uno specifico modulo in formato elettronico all'uopo predisposto. Il termine per l'invio delle dette informazioni è stato fissato per il 3 ottobre 2022.

- 2.5 Considerando anche i dati trasmessi oltre il termine fissato dall'Autorità, alla data di redazione della presente relazione, risultano pervenuti atti e dati che riguardano 208 gestioni, che servono una popolazione complessiva pari a circa 51,4 milioni di abitanti, equivalenti all'88,3% della popolazione nazionale. A livello di area geografica, il territorio nel quale si è osservato il maggiore tasso di risposta è il Nord-Est (96,6%), seguito dal Nord-Ovest (96,4%) e Centro (93,6%), mentre si sono riscontrate carenze informative nell'area meridionale ed insulare (74,4%), secondo quanto riportato nella tavola seguente.

TAV. 1 Campione di riferimento Raccolta dati monitoraggio qualità tecnica (aree geografiche)

Area geografica	Numero di gestioni	Popolazione (ab.)	Campione (%)
Nord-ovest	71	15.329.509	96,4%
Nord-est	38	10.154.795	96,6%
Centro	34	11.037.639	93,6%
Sud e Isole	65	14.848.394	74,4%
Italia	208	51.370.336	88,3%

- 2.6 Nel successivo capitolo sono riepilogati gli esiti dell'attività istruttoria condotta per ciascuna tipologia di criticità riscontrata.

3 Risultanze dell'attività di monitoraggio e criticità emerse

- 3.1 L'attività istruttoria condotta dall'Autorità ha avuto ad oggetto le seguenti tipologie di verifiche:
- a) verifica dell'eventuale sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle penalità massime attribuibili – ai sensi della deliberazione 107/2022/R/IDR – ai casi di mancato invio dei dati necessari alla valutazione degli obiettivi di qualità tecnica, riconducendo al medesimo esito anche i casi di grave incompletezza della documentazione trasmessa, qualora essa sia considerata assimilabile al mancato invio;

⁴ Gli aspetti su cui sono state richieste informazioni di dettaglio sono stati esplicitati nel file allegato alla comunicazione.

ALLEGATO A

- b) valutazioni preliminari di ammissibilità al meccanismo incentivante in ordine alle singole fasi del servizio idrico gestite dall'operatore (e ai corrispondenti macro-indicatori applicabili), al livello di ottemperanza agli obblighi di trasmissione dei dati tecnici richiesti dall'Autorità ai fini dell'individuazione dei livelli di partenza, all'attività di relativa validazione stabilmente rimessa in capo agli Enti di governo dell'ambito e alle istanze specifiche sottoposte all'attenzione dell'Autorità, all'ottemperanza degli obblighi in materia tariffaria e di versamento della pertinente componente perequativa, nonché al rispetto dei termini previsti per l'invio dei dati di qualità tecnica;
 - c) verifiche concernenti il rispetto dei criteri stabiliti dalla RQTI, nonché la coerenza e la consistenza dei dati e dei documenti forniti.
- 3.2 Dagli approfondimenti svolti sono emerse, in taluni casi, carenze documentali, incompletezze o incongruenze nei dati, ovvero la presenza di elementi peculiari tali da richiedere valutazioni specifiche.
- 3.3 Nei paragrafi che seguono, in analogia con quanto fatto nel precedente biennio di valutazione, verranno esplicitati gli effetti degli esiti delle verifiche sopra richiamate in termini di applicazione/esclusione - totale o parziale - dal meccanismo incentivante di cui al Titolo VII della RQTI, nonché di ammissibilità o meno al livello di eccellenza, con riferimento al quale, tra le altre condizioni, è previsto che la gestione sia valutabile per tutti i macro-indicatori (in altre parole, l'eventuale esclusione disposta nell'ambito di una delle citate verifiche si riflette anche sulla possibilità di accedere allo Stadio V).
- 3.4 In tutte le casistiche rilevate nell'ambito delle citate analisi, l'esito regolatorio può riguardare uno o più macro-indicatori, ovvero uno o più degli Stadi di valutazione. Invece, le penalità massime di cui al punto 1, lettera b) della deliberazione 107/2022/R/IDR (previste per il caso di mancato invio dei dati di qualità tecnica riferiti al 2020 e al 2021 e per gravi incompletezze della documentazione, assimilabili alla carenza di dati) trovano applicazione con riferimento a tutti gli Stadi nell'ambito dei quali – per ciascun macro-indicatore pertinente – viene valutata la gestione coinvolta (Stadi I e III per i macro-indicatori in Classe A; Stadi II e IV per i macro-indicatori in classi diverse dalla A).
- 3.5 Nella presente relazione si darà conto anche di eventuali nuove criticità emerse nell'analisi, indicando se le medesime possano essere riconducibili alle tipologie codificate nella Nota metodologica di cui alla deliberazione 98/2022/R/IDR, e ai relativi effetti in termini di esclusione – parziale o totale – dal meccanismo incentivante. Si fa riferimento, in particolare, alle valutazioni in merito alla verifica dei dati sottostanti al calcolo del macro-indicatore M2 – “Interruzioni idriche” (come rinvenibili dai registri), oggetto per la prima volta di valutazione nell'ambito del meccanismo di incentivazione in oggetto⁵.

⁵ Sulla base di quanto previsto dal comma 9.7 della RQTI, l'Autorità, per il macro-indicatore M2 – “Interruzioni idriche”, aveva rinviato l'applicazione dei meccanismi di incentivazione di premi e penalità all'anno 2020, in considerazione del fatto che alcune delle grandezze sottese al calcolo del macro-indicatore in parola, al

ALLEGATO A

- 3.6 Si ritiene opportuno esplicitare che, nei casi di mancata accettazione delle istanze presentate all’Autorità, l’applicazione del meccanismo incentivante avviene senza considerare nel computo la specifica richiesta avanzata.
- 3.7 Si rammenta, infine, che – come precisato al punto 5 della deliberazione 107/2022/R/IDR – nei casi di perdurante inerzia nell’assolvere agli obblighi previsti dalla regolazione (sia in materia tariffaria che di qualità tecnica), l’Autorità si riserva di proporre al soggetto affidante la sospensione o la cessazione dell’affidamento, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. 20 luglio 2012.
- 3.8 Nei paragrafi che seguono è stata evidenziata l’incidenza delle diverse casistiche rilevate, in termini sia di numerosità delle gestioni sia di popolazione servita dalle medesime.

Verifica della sussistenza di casistiche di applicazione delle penalità massime ai sensi della deliberazione 107/2022/R/IDR

- 3.9 Le casistiche che determinano l’applicazione delle penalità massime sono quelle che rientrano nella definizione resa al punto 1, lettera b), della deliberazione 107/2022/R/IDR, che ricomprende *“tutte le gestioni che non abbiano inviato, entro il termine di cui al successivo punto 2 [(scadenza della raccolta dati di qualità tecnica, fissata il 30 aprile 2022)], i dati e la documentazione necessari alla valutazione degli obiettivi di qualità tecnica sottesi ai macro-indicatori ammessi al meccanismo di incentivazione”*, definite per differenza rispetto alle gestioni di cui alla lettera a) del medesimo punto, ovvero le *“gestioni per le quali si possiede un corredo completo di informazioni ai fini della definizione delle graduatorie”*.
- 3.10 Pertanto, per le gestioni che non hanno inviato i dati necessari, il medesimo punto 1, lettera b), della richiamata deliberazione individua le modalità di calcolo per l’attribuzione delle penalità massime per gli Stadi I, II, III e IV, escludendo contestualmente le medesime gestioni dalla graduatoria dello Stadio V.
- 3.11 Possiamo distinguere i casi di:
- mancato invio dei dati previsti dalla RQTI per gli anni 2020 e 2021;
 - incompletezza della documentazione o gravi incongruenze nei dati o nei calcoli, tali da configurare, di fatto, l’assimilabilità ad un mancato invio.

momento dell’introduzione della regolazione della qualità tecnica, non erano rilevate o erano soggette a diversi gradi di stima.

Mancato invio dei dati 2020-2021

- 3.12 Anche per questo biennio alcune delle gestioni che non hanno inviato i dati di qualità tecnica per gli anni 2020-2021, pur avendo inviato i dati dell'anno base, risultano cessate⁶, e pertanto sono esonerate dall'applicazione delle penalità massime.
- 3.13 Per le gestioni ancora operanti rientranti in questa casistica la penalità massima si applica alla totalità dei macro-indicatori pertinenti.
- 3.14 Per le gestioni che hanno proceduto all'invio dei dati di qualità tecnica all'Autorità, sebbene oltre il termine dalla medesima fissato, si rinvia ai paragrafi 3.37 e seguenti.

TAV. 2 Mancato invio dei dati RQTI 2020-2021 e della documentazione richiesta

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-ovest	7	239.744
Nord-est	0	0
Centro	0	0
Sud e Isole	12	1.521.336
Totale	19	1.761.080

Grave incompletezza della documentazione inviata

- 3.15 Le penalità massime di cui alla deliberazione 107/2022/R/IDR si ritengono applicabili anche ai casi di grave incompletezza della documentazione, ovvero di entità tale da configurare l'assimilazione alla mancata fornitura dei dati stessi (file di raccolta dati fortemente incompleto, assenza della relazione di accompagnamento).
- 3.16 Nel biennio di valutazione in esame non sono state riscontrate incompletezze di rilevanza tale da qualificare le medesime alla stessa stregua di un mancato invio, riservandosi di trattare le diverse tipologie di incompletezza riscontrate (compreso l'invio di registri fortemente incompleti o i casi di assenza della documentazione di supporto) nell'ambito delle casistiche di esclusione, anziché dell'applicazione delle penalità massime.

⁶ Sulla base di quanto risulta nell'anagrafica territoriale dell'Autorità.

TAV. 3 Grave incompletezza della documentazione inviata

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-ovest	0	0
Nord-est	0	0
Centro	0	0
Sud e Isole	0	0
Totale	0	0

Valutazioni preliminari di ammissibilità al meccanismo incentivante

3.17 Le valutazioni di ammissibilità sono state finalizzate ad individuare le casistiche di esclusione/mancata applicazione dal meccanismo incentivante della RQTI⁷. Possiamo distinguere tra:

- 1) non applicabilità del meccanismo incentivante, dovuta a:
 - a) cause strutturali (servizi non gestiti);
 - b) mancanza delle condizioni minime per la valutazione (mancanza dei dati relativi all'anno base per il calcolo di premi e penali, mancanza di validazione dei dati da parte dei soggetti preposti);
 - c) adozione dello schema di convergenza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del metodo MTI-3, come successivamente aggiornato e integrato dalla deliberazione 639/2021/R/IDR⁸;
 - d) ricorso alle facoltà previste dalla regolazione RQTI per l'applicazione graduale del meccanismo (istanza per mancanza di prerequisito, istanza per eventi imprevisti e imprevedibili, istanza per aggregazione gestionale), mentre per il periodo in considerazione non si applica l'istanza per obiettivi cumulati su base biennale, superata dalla specifica disposizione che prevede la valutazione cumulativa al 2021 per tutte le gestioni;
- 2) applicabilità parziale del meccanismo incentivante, dovuta a:
 - e) mancata ottemperanza agli obblighi in materia tariffaria e di versamento della pertinente componente perequativa (mancato invio della predisposizione tariffaria MTI-3, omesso versamento delle componenti perequative del servizio idrico);
 - f) invio dei dati oltre il termine previsto.

⁷ Per i macro-indicatori interessati.

⁸ Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR.

ALLEGATO A

- 3.18 L'esito di esclusione, totale o parziale, dal meccanismo incentivante può riguardare tutti i macro-indicatori o solo alcuni di essi, come anche può riguardare uno o più Stadi di riferimento per il gestore.

Servizio non gestito

- 3.19 Il meccanismo incentivante non ha trovato applicazione - per uno o più macro-indicatori - relativamente agli operatori che non gestiscono il servizio afferente al detto indicatore (casistica rinvenibile laddove le diverse fasi del servizio idrico siano svolte da più gestori, o per i fornitori all'ingrosso del solo servizio di acquedotto). Le medesime gestioni non possono altresì accedere al livello di eccellenza (Stadio V), che prevede la valutazione complessiva delle *performance* per tutti i macro-indicatori di qualità tecnica, in mancanza della quale non è possibile applicare la citata metodologia TOPSIS.

TAV. 4 Servizio non gestito

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-ovest	19	778.419
Nord-est	5	19.766
Centro	5	37.954
Sud e Isole	25	1.195.012
Totale	54	2.031.150

Mancato invio dei dati dell'anno base entro il termine del 31 dicembre 2020

- 3.20 Non si è ritenuto, inoltre, possibile applicare il meccanismo incentivante previsto dalla RQTI ai casi di mancato invio – secondo le modalità previste con il comunicato del 2 luglio 2020, o nei termini previsti dalla deliberazione 580/2019/R/IDR ai fini delle predisposizioni tariffarie per il periodo regolatorio 2020-2023 – dei dati di qualità tecnica riferibili all'anno base (per questo biennio di applicazione, il 2019), necessari ad individuare il livello di partenza dei singoli macro-indicatori ai fini della determinazione del pertinente obiettivo cumulato per le annualità 2020-2021. In tale casistica rientrano poi le gestioni per le quali l'invio dei dati di base sia stato effettuato in un periodo temporale in cui i dati 2020-2021 erano già conosciuti (ad esempio in coincidenza con l'invio delle predisposizioni di aggiornamento biennale per gli anni 2022-2023), per scongiurare l'adozione di comportamenti potenzialmente opportunistici da parte del compilante. Per tale motivo, la deliberazione 107/2022/R/IDR ha dunque espressamente previsto - al punto 3, lett. a), alinea ii) – l'esclusione dal meccanismo incentivante per le gestioni “*per le quali i dati relativi all'annualità 2019 - riferimento per la determinazione degli obiettivi 2020-2021 – siano stati inviati in data successiva al 31 dicembre 2020*”.

- 3.21 In tale casistica non sono state considerate, invece, le gestioni per cui risulta perdurante l'inerzia nell'invio dei dati di qualità tecnica con riguardo al citato anno base, per le quali l'Autorità si riserva di procedere in coerenza con quanto indicato al punto 3.7.

TAV. 5 Mancato invio dei dati dell'anno base o invio successivo al 31 dicembre 2020

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-ovest	6	823.339
Nord-est	0	0
Centro	5	562.067
Sud e Isole	16	2.408.109
Totale	27	3.793.515

Mancata validazione dei dati da parte dell'EGA

- 3.22 Come anticipato, con riguardo alla validazione dei dati tecnici, l'Autorità ha previsto che gli Enti di governo dell'ambito (di seguito anche EGA) validino i dati resi disponibili dai gestori, e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua (comma 3.1 della menzionata deliberazione 917/2017/R/IDR).
- 3.23 Alla luce della richiamata previsione, non sono state ammesse al meccanismo incentivante le gestioni per le quali i dati non siano stati oggetto della citata attività di validazione da parte del competente Ente di governo dell'ambito, risultando dunque mancante un fondamentale elemento dell'istruttoria.

TAV. 6 Mancata validazione dei dati da parte dell'EGA

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-ovest	2	20.309
Nord-est	0	0
Centro	1	9.743
Sud e Isole	2	90.000
Totale	5	120.052

Schema di convergenza

- 3.24 In caso di applicazione dello schema di convergenza di cui all'articolo 31 del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio, MTI-3, è espressamente previsto un percorso di progressivo recupero della qualità del servizio secondo un programma di impegni ben identificati, nell'arco di 4 annualità. Nell'ambito poi dell'aggiornamento biennale 2022-2023, con la deliberazione 639/2021/R/IDR, l'Autorità ha previsto la facoltà di proporre, motivandola, una diversa allocazione temporale degli obblighi

previsti. Le gestioni che ricadono in questa casistica, dunque, risultano escluse dalle valutazioni di tutti gli Stadi, dal momento che il meccanismo incentivante non è applicabile finché il percorso non sia ultimato. Difatti, con la deliberazione 107/2022/R/IDR è stata confermata l'esclusione dall'applicazione delle penalità massime (previste per mancato invio dei dati di qualità tecnica) dei “... *soggetti interessati da perduranti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione della gestione ai sensi della normativa vigente, per i quali i soggetti competenti adottino le regole previste per lo schema regolatorio di convergenza* ”, casistica quest'ultima (di mancato invio dei dati di qualità tecnica) rinvenibile per tutti i soggetti cui risultano associabili gli schemi di convergenza adottati ai sensi del MTI-3.

TAV. 7 Schema di convergenza

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-ovest	1	353
Nord-est	0	0
Centro	1	968
Sud e Isole	0	0
Totale	2	1.321

Istanza per mancanza di prerequisito

- 3.25 Il comma 5.3, lettera b), della deliberazione 917/2017/R/IDR prevede la possibilità di formulare apposita istanza *ex-ante* per “*la temporanea applicazione del meccanismo incentivante (...) ai soli macro-indicatori per i quali vi sia il rispetto dei prerequisiti, precisando gli interventi e la tempistica prevista per superamento, in un arco di tempo predefinito, delle criticità relative ai macro-indicatori per i quali non sono inizialmente verificati i prerequisiti*”. Ne consegue che i macro-indicatori relativi ai servizi per i quali non sia stato conseguito il prerequisito siano temporaneamente esclusi dal meccanismo incentivante. Detta casistica è stata rilevata principalmente per i macro-indicatori M4, M5 e M6, in conseguenza del mancato conseguimento del prerequisito della conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane (art. 22 della RQTI), ma anche per il macro-indicatore M1, per effetto dell'assenza dei prerequisiti sulla disponibilità e affidabilità dei dati di misura dei volumi e dei dati sottesi alla costruzione di detto macro-indicatore (artt. 20 e 23 della RQTI).

TAV. 8 Istanza per mancanza di prerequisite

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-ovest	12	2.261.406
Nord-est	2	446.785
Centro	5	438.781
Sud e Isole	21	9.452.965
Totale	40	12.599.936

Istanza per eventi imprevisti e imprevedibili

- 3.26 Per tener conto della presenza di eventi imprevisti e imprevedibili, il comma 5.4 della deliberazione 917/2017/R/IDR prevede che possa essere formulata *ex-post* “*motivata istanza di deroga dalle disposizioni concernenti (...) il meccanismo incentivante, nel caso in cui il mancato rispetto dei medesimi standard sia dovuto al verificarsi di eventi imprevisti e imprevedibili e comunque al di fuori della sfera di responsabilità del gestore*”. Laddove, dunque, l’EGA, in accordo con il pertinente gestore, abbia ritenuto di ricorrere alla facoltà prevista dalla disposizione appena richiamata, e tale motivazione sia stata ritenuta accoglibile dall’Autorità, ne deriva l’esclusione dall’intero meccanismo incentivante per il macro-indicatore interessato.
- 3.27 Nel precedente biennio di applicazione del meccanismo incentivante - sono state assimilate alla fattispecie in commento anche situazioni in cui, pur non essendo stata presentata all’Autorità una specifica istanza ai sensi del comma 5.4 della deliberazione 917/2017/R/IDR, erano state prodotte, in sede di istruttoria, evidenze circa il verificarsi di eventi eccezionali “*al di fuori della sfera di responsabilità del gestore*” che avevano determinato il verificarsi di un numero non irrilevante di eventi negativi, tali da suggerire l’opportunità di escludere il macro-indicatore dal meccanismo incentivante. Nelle istruttorie del corrente biennio tutte le gestioni sono state ricondotte alla casistica in esame a fronte di formale istanza presentata dall’EGA.

TAV. 9 Istanza per eventi imprevisti e imprevedibili

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-ovest	1	333.569
Nord-est	2	782.466
Centro	0	0
Sud e Isole	3	1.861.090
Totale	6	2.977.125

Istanza per aggregazione gestionale

- 3.28 In questa casistica sono stati ricompresi i soggetti che hanno presentato istanza *ex ante*, ai sensi del comma 5.3, lett. a) della deliberazione 917/2017/R/IDR, per aver finalizzato significative operazioni di aggregazione gestionale a partire dal 1° gennaio 2019, nonché i soggetti per i quali sia stata eventualmente rinnovata l’istanza presentata nel precedente biennio di valutazione.
- 3.29 Tale istanza prevede la temporanea applicazione del meccanismo incentivante al perimetro gestionale preesistente all’aggregazione, per un arco di tempo predefinito, al fine di evitare effetti di disincentivo all’aggregazione stessa.
- 3.30 Ne consegue che:
- il gestore acquisito, non più esistente in quanto tale, è escluso dal meccanismo di incentivazione;
 - dalla valutazione del gestore aggregante è esclusa la quota parte di dati afferente al gestore acquisito⁹.

TAV. 10 Istanza per aggregazione gestionale

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-ovest	0	0
Nord-est	0	0
Centro	0	0
Sud e Isole	1	1.383.954
Totale	1	1.383.954

Istanza obiettivi cumulati su base biennale

- 3.31 Questa casistica fa riferimento all’istanza, ai sensi del comma 5.3, lett. c) della deliberazione 917/2017/R/IDR, “*per la temporanea definizione di obiettivi di miglioramento da valutare cumulativamente su base biennale, in luogo delle verifiche annuali, in caso di rilevanti attività di realizzazione tali da poter generare forme di discontinuità nel progressivo miglioramento delle performance gestionali*”.
- 3.32 In tali casi è previsto che i gestori:
- siano esclusi dal meccanismo incentivante per l’annualità 2018;
 - vengano valutati su base cumulata per l’annualità 2019.
- 3.33 Tuttavia, come anticipato in precedenza, nelle annualità in considerazione, la deliberazione 235/2020/R/IDR¹⁰, ha previsto che gli obiettivi di qualità, riferiti al 2020 e

⁹ È pertanto il gestore aggregante che presenta l’istanza.

¹⁰ Che ha adottato elementi di flessibilità nei meccanismi di valutazione delle prestazioni di qualità tecnica e contrattuale, per mitigare gli effetti dello stato di emergenza da COVID-19 sulle performance delle gestioni.

al 2021, siano valutati cumulativamente su base biennale (in luogo della valutazione annuale ordinariamente prevista dall'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR). Ne deriva, pertanto, che gli effetti dell'istanza in oggetto vengono, d'ufficio, applicati a tutte le gestioni considerate.

Mancato invio della predisposizione tariffaria di aggiornamento biennale dello schema regolatorio MTI-3

- 3.34 Si è ritenuto, inoltre, che non possano essere ammesse alle premialità anche quelle gestioni che, pur avendo inviato i dati di qualità tecnica nei termini previsti¹¹, non hanno successivamente inviato l'aggiornamento della relativa predisposizione tariffaria per gli anni 2022 e 2023, ai sensi della deliberazione 639/2021/R/IDR che fissa i criteri dell'aggiornamento biennale. In aggiunta alla circostanza che tale mancanza implica l'impossibilità di definire i nuovi obiettivi per le annualità 2022 e 2023, la medesima mancanza determina la non conformità della gestione alla regolazione vigente, con conseguente esclusione dai benefici della medesima.

TAV. 11 Mancato invio predisposizione tariffaria MTI-3 aggiornamento

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-ovest	19	1.171.351
Nord-est	0	0
Centro	3	87.692
Sud e Isole	31	3.136.413
Totale	53	4.395.456

Omesso versamento a CSEA delle componenti perequative per il settore idrico

- 3.35 È, inoltre, preclusa l'attribuzione di premialità – in tutti gli Stadi di valutazione - ai gestori che non sono risultati in regola con il versamento delle componenti perequative per il settore idrico¹².
- 3.36 CSEA ha dunque provveduto ad inviare l'elenco delle gestioni che risultano aver omesso uno o più versamenti tra quelli già arrivati a scadenza. Tra di esse sono incluse situazioni in cui il mancato versamento è dovuto anche ad una o più omesse dichiarazioni, o addirittura ad una mancata iscrizione all'anagrafica CSEA, presupposto necessario per la corretta effettuazione dei pagamenti.

¹¹ E non ricadenti in altre casistiche di applicazione della penalità massima.

¹² Si evidenzia come al versamento a CSEA delle componenti tariffarie perequative è anche condizione di ammissibilità per l'aggiornamento tariffario, come previsto dal comma 8.6 della deliberazione 580/2019/R/IDR recante il metodo tariffario MTI-3. Non rientrano, invece, in questa casistica i gestori non tenuti al versamento delle componenti perequative, dal momento che non fatturano agli utenti finali.

TAV. 12 Omesso versamento componenti perequative per il settore idrico

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-ovest	10	270.341
Nord-est	1	29.603
Centro	2	56.903
Sud e Isole	16	2.585.325
Totale	29	2.942.172

Invio dei dati RQTI 2020-2021 successivo al 30/4/2022 o mancato invio dei registri (laddove richiesti) entro il 3/10/2022

- 3.37 Come argomentato nella precedente Nota metodologica¹³, l'individuazione di un termine perentorio per la trasmissione dei dati risulta requisito fondamentale per assicurare parità di trattamento, nonché un adeguato approfondimento istruttorio alle gestioni valutate. Ciò assume rilievo in particolare per gli Stadi di livello avanzato e di eccellenza (Stadi III, IV e V), in ragione sia dell'impatto economico del meccanismo incentivante – che prevede l'attribuzione di premi per i tre gestori meglio posizionati in ciascuna graduatoria e, specularmente, la comminazione di penalità per i gestori posizionati nelle tre posizioni più basse – sia per l'effetto reputazionale delle medesime graduatorie, che potrebbe dar luogo a comportamenti opportunistici legati all'invio tardivo dei dati da parte di talune gestioni al fine di non essere oggetto del processo di valutazione.
- 3.38 Per le motivazioni indicate nei precedenti paragrafi 3.9 e seguenti, anche nel presente biennio di valutazione si è ritenuto di esentare dall'applicazione delle penalità massime le gestioni che hanno comunque inviato i dati di qualità tecnica 2020-2021, seppure oltre il termine perentorio del 30 aprile 2022. Tali gestioni, tuttavia – fatte salve le altre casistiche di applicazione delle penalità massime - non possono essere ammesse alle premialità, dal momento che non è risultato possibile effettuare i medesimi approfondimenti istruttori svolti per i gestori che hanno rispettato i termini previsti¹⁴.
- 3.39 A tale casistica, inoltre, si è ritenuto di assimilare, sempre in ragione dell'esigenza di garantire i medesimi approfondimenti istruttori, i casi di mancato invio dei registri e dell'ulteriore documentazione di supporto – laddove richiesti – entro il termine perentorio del 3 ottobre 2022.

¹³ Di cui alla delibera 98/2022/R/IDR.

¹⁴ In particolare, si evidenzia che per tali gestioni non è stata effettuata la richiesta dei registri, con conseguente minor livello di approfondimento dell'istruttoria.

TAV. 13 Invio dati RQTI successivo al 3/4/2022 o invio registri (laddove richiesti) successivo al 3/10/2022

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab.)
Nord-ovest	3	449.103
Nord-est	1	95.869
Centro	4	883.589
Sud e Isole	3	720.010
Totale	11	2.148.571

Verifiche relative ai dati e ai documenti inviati

- 3.40 Una volta esaurite le valutazioni generali di ammissibilità al meccanismo incentivante si è proceduto alla verifica della completezza, congruità e coerenza dei dati e della documentazione inviati, oltre alla valutazione di eventuali incongruenze o errori – di rilevazione o di applicazione dei criteri – relativi all’anno base.
- 3.41 Con riferimento agli esiti regolatori delle situazioni rilevate, si osserva come in alcune situazioni, pur non verificandosi le condizioni per l’applicazione della penalità massima¹⁵, la possibilità di esclusione *tout court* dal meccanismo incentivante potrebbe dar luogo all’adozione di comportamenti strategici selettivi. Nei casi in cui i macro-indicatori 2020-2021 siano risultati in regime di penalità, oppure nei casi in cui le premialità risultanti non siano suffragate dalla documentazione richiesta, infatti, potrebbe risultare conveniente l’esclusione selettiva dei macro-indicatori che potrebbero presentare esito negativo. Si è, dunque, ritenuto necessario, nei casi che verranno di seguito precisati, escludere la gestione dall’applicazione delle sole premialità.
- 3.42 Le casistiche rilevate nell’ambito delle attività di verifica dei dati e dei documenti trasmessi includono, innanzitutto, le incompletezze documentali che non rientrano nelle casistiche di gravità tali da determinare l’applicazione delle penalità massime ai sensi della deliberazione 107/2022/R/IDR (e di cui al precedente paragrafo 3.15 e seguenti). Tali casistiche sono state raggruppate nelle categorie:
- incompletezze o incongruenze nei dati o nella documentazione inviati;
 - registri incompleti, laddove richiesti;
 - dichiarazioni non suffragate da evidenze documentali.
- 3.43 Un’ulteriore tipologia di casistiche attiene poi all’esclusione per carenza dei valori dell’anno base, per l’impossibilità di confronto con i valori dei successivi anni di

¹⁵ Casistiche precedentemente illustrate di: “Mancato invio dei dati RQTI 2020-2021 e della documentazione richiesta entro il termine massimo” o “Grave incompletezza della documentazione inviata”, tale da configurare il mancato invio della stessa.

valutazione. Ciò può essere dovuto all'utilizzo di un criterio errato – che non sempre può essere sanato a posteriori – o all'errata rilevazione dei dati stessi, o ancora al giudizio di non affidabilità del dato rilevato nell'ambito della prima applicazione del meccanismo incentivante (deliberazione 183/2022/R/IDR). Tali casistiche sono state suddivise in:

- casistiche di esclusione dei dati dell'anno base per mancanza di confrontabilità con i dati più recenti;
- richiesta di modifica *ex post* dei dati dell'anno base.

3.44 Anche questo gruppo di valutazioni viene effettuato a valle della verifica della mancata sussistenza di casistiche di applicazione delle penalità massime, in aggiunta alla verifica delle condizioni preliminari.

Incompletezze o incongruenze

3.45 La casistica in oggetto ricomprende le situazioni in cui l'istruttoria ha evidenziato incompletezze o incongruenze, nei dati o nella documentazione inviata, tali da non configurare la casistica di applicazione della penalità massima (come indicato al precedente paragrafo 3.15). Si tratta di incongruenze interne dei dati indicati nel file di raccolta o che emergono dal confronto con i valori riportati nei registri, o ancora della mancanza di compilazione di dati di controllo.

3.46 In questa categoria sono stati inseriti anche i casi di applicazione di criteri restrittivi nel calcolo dei macro-indicatori, sia laddove il criterio restrittivo risulta essere stato mantenuto nel tempo (nell'anno base e nell'anno di valutazione), sia nei casi in cui il cambio di criterio sia avvenuto nel corso del periodo valutato, generando un incremento delle *performance* non legato ad un reale miglioramento del servizio fornito.

3.47 In tali casi, si è ritenuto di dover applicare l'eventuale penalità risultante, ma di escludere l'applicazione dell'eventuale premialità in tutti gli Stadi di valutazione.

TAV. 14 Incompletezze o incongruenze

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-ovest	24	4.080.174
Nord-est	13	2.144.735
Centro	14	6.924.294
Sud e Isole	11	2.831.808
Totale	62	15.981.012

Registri incompleti

3.48 Un'ulteriore casistica nella quale la possibilità di esclusione *tout court* dal meccanismo incentivante potrebbe dar luogo all'adozione di comportamenti strategici selettivi è

quella associabile all’invio di un riscontro in maniera incompleta a fronte della richiesta di trasmissione dei registri. Potrebbe essere, infatti, ritenuto preferibile inviare i registri in maniera incompleta – specie laddove non tenuti correttamente – nelle situazioni in cui la premialità risultante non risulti adeguatamente suffragata, o nei casi in cui la penalità potrebbe risultare di entità più elevata. L’incompletezza può aver riguardato intere sezioni dei registri, o parte di essi, o ancora la documentazione aggiuntiva, ove richiesta.

- 3.49 In questo caso, si è ritenuto dunque di dover applicare l’eventuale penalità risultante, ma di escludere la gestione dall’eventuale premialità in tutti gli Stadi di valutazione.
- 3.50 Si ritiene di doversi riservare la possibilità, nelle prossime fasi di applicazione del meccanismo incentivante, di discriminare tra le situazioni di completa mancanza di un registro o di una sezione documentale e quella della parziale compilazione dei registri, valutando se far rientrare la prima casistica tra le gravi incompletezze della documentazione, passibili di applicazione della penalità massima.

TAV. 15 Registri incompleti

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-ovest	18	2.031.055
Nord-est	10	1.291.918
Centro	4	644.339
Sud e Isole	11	1.126.977
Totale	43	5.094.289

Dichiarazioni non suffragate da evidenze documentali

- 3.51 Inoltre, si è ritenuto di non poter ammettere alle premialità, in tutti gli stadi del meccanismo incentivante, i casi in cui i dati forniti, seppur non palesemente incompleti o incongruenti, risultino non suffragati da evidenze documentali. Tale casistica ricomprende esclusivamente anomalie relative ai macro-indicatori M2, M4 e M5. In particolare:
- per il macro-indicatore M2 sono stati inclusi in tale casistica le gestioni che non hanno indicato la suddivisione tra utenze dirette e utenze condominiali, e per le quali il registro fornito non risulta escludere chiaramente l’assenza di quest’ultima tipologia;
 - per il macro-indicatore M4 è stata rilevata questa casistica laddove il numero di allagamenti/sversamenti indicato dalla gestione sia risultato nullo o estremamente ridotto rispetto agli eventi indicati nel registro di pronto intervento, ma non sia stata presentata istanza per “*eventi imprevisti e imprevedibili e comunque al di fuori della sfera di responsabilità del gestore*” prevista dal comma 5.4 della deliberazione 917/2017/R/IDR e non sia stata fornita

motivazione del mancato conteggio di tali eventi nel macro-indicatore (o quest'ultima sia fortemente carente);

- per il macro-indicatore M5 sono stati ricompresi i casi in cui, a fronte di registri di carico e scarico che indicano prevalentemente codici di smaltimento, il gestore ha indicato di aver avviato a recupero la totalità dei fanghi di depurazione.

TAV. 16 Dichiarazioni non suffragate da evidenze documentali

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-ovest	12	2.775.340
Nord-est	7	675.778
Centro	8	5.218.420
Sud e Isole	4	540.228
Totale	31	9.209.767

Esclusione dei dati dell'anno base per mancanza di confrontabilità con i dati più recenti

- 3.52 Tale casistica ricomprende il caso di quelle gestioni che, nell'ambito dell'istruttoria per la prima applicazione del meccanismo incentivante (deliberazione 183/2022/R/IDR), siano state escluse dal meccanismo di incentivazione – per uno o più macro-indicatori – per problematiche del dato dell'anno base (2019) suscettibili di avere impatto nell'ambito del confronto con i dati dell'anno 2021 oggetto di valutazione. Si tratta dunque delle casistiche di adozione di criteri errati di determinazione dei macro-indicatori, di sottoposizione di istanze specifiche (per mancanza di prerequisito o per eventi imprevisti e imprevedibili) o di adozione dello schema di convergenza.
- 3.53 In tali casi, laddove la problematica si sia ripresentata anche nell'ambito delle valutazioni afferenti alle annualità 2020 e 2021, la gestione è inserita nelle casistiche di pertinenza, mentre laddove la detta problematica sia stata sanata per il 2021 e non per l'anno base, si porrebbe il problema di confrontare dati calcolati diversamente o addirittura potrebbe mancare il dato di partenza.
- 3.54 Laddove, invece, sia stato possibile ricalcolare il dato, l'aggiustamento del criterio ha determinato il cambiamento del valore di partenza, con possibile modifica *ex post* dell'obiettivo assegnato. In questi casi, la possibilità di utilizzo del dato modificato¹⁶ è legata alla valutazione relativa alla casistica che segue (“richiesta di modifica *ex post* dei dati dell'anno base”, di cui al paragrafo 3.57 e seguenti).
- 3.55 Si è ritenuto pertanto di escludere le gestioni – per i macro-indicatori per i quali è stata rilevata tale problematica – dalle premialità e penalità degli Stadi I, II e IV del

¹⁶ Ovviamente, il cambio di criterio è stato accettato solo nel caso in cui non sia apparso in contrasto con quanto previsto dalla RQTI.

meccanismo incentivante, ovvero da quegli Stadi in cui rilevi la dinamica tra l'anno base e gli anni valutati.

3.56 Come di consueto, sono fatti salvi i casi di applicazione delle penalità massime.

TAV. 17 *Esclusione dei dati dell'anno base per mancanza di confrontabilità con i dati più recenti*

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-ovest	10	1.575.335
Nord-est	6	1.574.653
Centro	14	7.855.737
Sud e Isole	3	5.564.230
Totale	33	16.569.955

Richiesta di modifica *ex post* dei dati dell'anno base

- 3.57 Un'ulteriore casistica riscontrata attiene alle situazioni in cui la gestione ha richiesto di modificare i dati di base (riferiti all'annualità 2019), per aggiornamento o rilevamento di errori di misura.
- 3.58 Questa casistica è risultata di valutazione particolarmente problematica, in considerazione dell'incentivo ad invocare un errore precedente nei casi di mancato raggiungimento dell'obiettivo. Si tratta, infatti, di effettuare un ricalcolo, in un lasso temporale successivo, in cui sono già disponibili i dati più recenti da valutare. Peraltro, la correzione di un dato *ex post* potrebbe implicare la modifica dell'obiettivo pregresso, con conseguente impatto sulla pianificazione.
- 3.59 Nel corso dell'istruttoria è apparso dunque opportuno distinguere tra aggiornamento dei dati e rilevamento di errori di misura. In alcuni casi, infatti, sono state presentate richieste di aggiornamento del macro-indicatore M1 a seguito di letture successive. Tale possibilità non può essere contemplata, poiché implicherebbe il non poter concludere il calcolo del macro-indicatore nei termini previsti. Pertanto, in tutti i casi in cui la richiesta abbia configurato un aggiornamento successivo, il dato considerato per l'anno base è stato mantenuto invariato rispetto alla rilevazione originaria.
- 3.60 Con riferimento, invece, alle richieste di correzione di un errore di misura, è stata ritenuta accettabile la correzione dei dati per i quali l'EGA attesti di aver rilevato l'errore computazionale indicato, a meno che tale correzione non determini un nuovo elemento di incongruenza nei dati forniti.
- 3.61 In ogni caso, in considerazione dell'incentivo ad invocare un errore precedente nei casi di mancato raggiungimento dell'obiettivo, e dato che l'accettazione della correzione dell'errore può portare sia al capovolgimento dell'effetto del meccanismo incentivante (da penalità a premio o viceversa), sia ad una diversa modulazione del medesimo effetto (riduzione/aumento della penalità, aumento/riduzione del premio), si ritiene di dover incentivare alla corretta misurazione dei macro-indicatori all'atto dell'invio all'Autorità

tramite l'esclusione dall'applicazione di premialità negli Stadi I, II e IV, ma attribuendo le penalità risultanti dall'applicazione del dato rettificato.

TAV. 18 Richiesta di modifica ex post dei dati dell'anno base

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-ovest	1	55.980
Nord-est	1	341.627
Centro	0	0
Sud e Isole	1	151.988
Totale	3	549.595

Ammissibilità alle valutazioni del livello di eccellenza

- 3.62 Il comma 26.2 della RQTI prevede che il livello di eccellenza di fattore premiale (Stadio V) debba essere applicato “*per i tre migliori operatori con riferimento a tutti i macro-indicatori valutati, di cui almeno uno in Classe A*”.
- 3.63 Di conseguenza sono stati esclusi dalle valutazioni di cui allo Stadio V le gestioni che:
- non abbiano neanche un macro-indicatore in classe A al termine del biennio 2020-2021;
 - non siano valutabili per tutti i macro-indicatori previsti (perché non svolgono uno o più servizi, per mancanza di prerequisiti, applicazione dello schema di convergenza o altre cause di esclusione applicabili).

TAV. 19 Assenza di macro-indicatori in classe A¹⁷

Area geografica	N. Gestioni	Popolazione servita (ab)
Nord-ovest	4	206.614
Nord-est	0	0
Centro	5	710.384
Sud e Isole	10	868.348
Totale	19	1.785.346

¹⁷ Relativamente alle gestioni non valutabili per tutti i macro-indicatori previsto si rimanda alle casistiche di esclusione di cui alle tabelle precedenti.

4 Tavola sinottica delle casistiche e degli esiti regolatori previsti

4.1 Nella tavola che segue sono riepilogate le casistiche precedentemente descritte, indicandone gli esiti regolatori previsti.

TAV. 20 Tavola sinottica delle casistiche e degli esiti regolatori previsti

Macro-Casistiche	Esito regolatorio	Casistiche di dettaglio
Applicabilità delle penalità massime	Penalità di cui al punto 1, lettera b) della deliberazione 107/2022/R/IDR	Mancato invio dei dati RQTI 2020-2021 e della documentazione richiesta entro il termine massimo
		Grave incompletezza della documentazione inviata, assimilabile ad un mancato invio
Valutazioni preliminari di ammissibilità al meccanismo incentivante	Esclusione da tutti gli Stadi	Servizio non gestito
		Mancato invio dei dati dell'anno base (2019) entro il termine del 31 dicembre 2020
		Mancata validazione dei dati da parte dell'EGA
		Schema di convergenza
		Istanza per mancanza di prerequisito
		Istanza per eventi imprevisti e imprevedibili
		Istanza per aggregazione gestionale*
	Esclusione dalle premialità in tutti gli Stadi	Mancato invio predisposizione tariffaria MTI-3 Aggiornamento
		Omesso versamento componenti perequative per il servizio idrico
		Invio dei dati 2020-2021 successivo al 30/4/2022 o mancato invio registri (laddove richiesti) entro il 3/10/2022
Verifiche relative ai dati e ai documenti inviati	Esclusione dalle premialità in tutti gli Stadi	Incompletezze o incongruenze
		Registri incompleti
		Dichiarazioni non suffragate da evidenze documentali
	Esclusione dagli Stadi I, II e IV	Esclusione dei dati dell'anno base per mancanza di confrontabilità con i dati più recenti
	Esclusione dalle premialità degli Stadi I, II e IV	Richiesta di modifica <i>ex post</i> dei dati dell'anno base
Ammissibilità allo stadio di eccellenza	Esclusione dallo Stadio V	Assenza di macro-indicatori in classe A
		Gestione non valutabile per tutti i macro-indicatori previsti

* per la quota parte di dati afferente al gestore acquisito.

** Istanza non formulabile per le annualità 2020 e 2021, dal momento che, ai sensi della deliberazione 235/2020/R/IDR, per tutte le gestioni, gli obiettivi di qualità riferiti alle citate annualità sono valutati cumulativamente su base biennale (in luogo della valutazione annuale ordinariamente prevista dall'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR).